



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 3

Seduta del 15/01/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO CONDIVISO PER 12 ORE ALLA SETTIMANA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FLORIDIA – RAG. SPADA FRANCESCO, PER TUTTO IL 2026

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese gennaio alle ore 19:08, nella sala delle adunanze del Comune di Solarino, in seguito ad inviti di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Componente	Carica	Presente
Spada Tiziano Fabio	Presidente	SI
Oliva Salvatore (da remoto)	Assessore Anziano	SI
Aliano Salvatore	Assessore	SI
Cianci Milena	Assessore	SI
Urciullo Giuseppe (da remoto)	Assessore	SI
Italia Benedetta (da remoto)	Assessore	SI

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il Sindaco On. Spada Tiziano Fabio

Assiste il Segretario Capo Dott. Spinella Giovanni

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la flessibilità organizzativa, introdotta dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che già all'insediamento dell'attuale Amministrazione è emersa da subito la grave carenza di personale incoato al Settore Affari Finanziari che non consta di alcun Funzionario Contabile;
- che l'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- che in aggiunta alle sopra indicate disposizioni, l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;

Atteso:

- che con deliberazioni giuntali, la n° 9 del 01.07.2025 e la n° 21 del 09.07.2025, il Rag. Francesco Spada, Responsabile del Settore Affari Finanziari presso il Comune di Floridia, ha prestato servizio presso questo Ente mediante l'istituto dello scavalco condiviso per n° 12 ore la settimana, sino al 31.12.2025;
- che con nota acclarata al generale in data 31.12.2025 con il n° 21107, il Sindaco del Comune di Floridia ha autorizzato la proroga per l'utilizzo in convenzione, ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004, del Rag. Francesco Spada, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Floridia, appartenente all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, Profilo Professionale "Funzionario Contabile", su istanza del Sindaco del Comune di Solarino prodotta in data 22.12.2025;
- che, per le vie brevi, il dipendente in argomento aveva già offerto all'Amministrazione Comunale di Solarino la propria disponibilità alla proroga dello scavalco condiviso presso i due Enti;

Visto lo schema di convenzione già sottoscritto tra questo Ente in data 09.07.2025 e il Comune di Floridia in data 08.07.2025, avente scadenza fissata al 31.12.2025, salvo proroghe e/o rinnovi;

Verificato che con [Deliberazione n. 10/2020](#) del 29/05/2020, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sollevata dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in merito alla riconducibilità, o meno, nell'ambito delle assunzioni vietate dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, della peculiare fattispecie di utilizzo a tempo parziale, e nei limiti dell'orario d'obbligo, del personale dipendente di altra amministrazione, secondo il modulo organizzativo introdotto dall'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004 ed attualmente disciplinato dall'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 – ha enunciato

il principio di diritto per il quale il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso in cui questo comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore.

Verificato altresì che la *ratio* dell'istituto dello scavalco condiviso è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse e che, a tali fini *“gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*.

Vista la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n.414/2013/PAR che ha chiarito che nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro Ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale;

Atteso che nello "scavalco condiviso" il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro Ente nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale, la fattispecie non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'Ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche;

Verificato che mancano, dunque, nella peculiare fattispecie all'esame, i presupposti ritenuti essenziali ed ineludibili dal legislatore per l'operatività del divieto previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, né la norma può essere applicata in via analogica a casi non espressamente previsti dalla disposizione in quanto non appare consentita un'interpretazione "additiva" che introduca ulteriori limitazioni all'autonomia organizzativa degli enti territoriali con riguardo ad un istituto, quale quello dello "scavalco condiviso", che presenta un'ontologica diversità strutturale rispetto alla fattispecie di "assunzioni" colpite dal divieto in ossequio al dettato *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*;

Accertato che tale quadro giuridico si pone in linea di continuità con l'interpretazione enunciata dalla stessa Sezione 23/SEZAUT/2016/QMIG (resa con riferimento alla diversa disciplina vincolistica di cui all'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010), in cui si è affermato che l'istituto previsto dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per i motivi sopra esposti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 165/2001;
- il CCNL del 16.11.2022;

Visti altresì gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza;

AD unanimità di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa che si intende integralmente richiamato e confermato

- 1) Di prorogare** l'utilizzo congiunto, mediante l'istituto dello scavalco condiviso, del dipendente del Comune di Floridia, Rag. Francesco Spada, Funzionario E.Q., fino al 31.12.2026, per n. 12 ore settimanali, fatta salva la possibilità di ulteriore proroga o rinnovo contemperando così le esigenze di funzionalità dei servizi presso i due Enti;
- 2) Di confermare**, allo scopo, in ogni sua parte l'accordo redatto ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, già sottoscritto in data 8 e 9 luglio 2025 fra i due enti vicini, fissandone il nuovo termine di scadenza al 31.12.2026;
- 3) Di stabilire** che la titolarità del rapporto di lavoro del dipendente interessato permarrà in capo al Comune di Floridia;
- 4) Di dire** che la presente è immediatamente esecutiva al fine di dotarsi nel più breve tempo possibile della prestazione lavorativa del dipendente in parola;
- 5) Di demandare** al Responsabile del Settore di competenza ogni altra incombenza di natura gestionale;
- 5) Di disporre** che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Floridia per il proseguo degli atti di loro stretta competenza.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente On. Spada Tiziano Fabio	
L'Assessore Anziano Oliva Salvatore	Il Segretario Comunale Dott. Spinella Giovanni

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 16/01/2026 al 31/01/2026, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
-------------------	--------------------------------

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA :
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE